

# Rifiuti, import/export tracciato

## Sistema informatico ad hoc per spedizioni oltreconfine

Pagina a cura  
DI VINCENZO DRAGANI

**T**racciamento telematico ad hoc per le spedizioni oltreconfine dei rifiuti a più alto rischio di gestione illecita. Enti e imprese che intenderanno muoverli tra Italia e altri stati Ue per effettuarne smaltimento o recupero dovranno tempestivamente comunicare tutte le fasi delle relative operazioni al «sistema informatico di raccolta dati» online istituito dal Dm ambiente 22 dicembre 2016. E questo interloquendo via web con Autorità pubbliche di autorizzazione e sotto il costante monitoraggio internet di quelle deputate ai controlli. Nell'introdurre il nuovo piano nazionale delle ispezioni sulla gestione dei rifiuti, il decreto (pubblicato sulla G.U. del 10/1/2017 n. 7) prevede, a livello nazionale, una declinazione informatica dei tradizionali adempimenti burocratici sulle spedizioni dei rifiuti già previsti dalla disciplina comunitaria in materia, e ciò secondo un modello che in alcuni tratti ricorda il Sistri, ma i cui adempimenti non appare sostituire.

**Spedizioni di rifiuti, la disciplina generale.** Il trasporto dei rifiuti oltre confine è disciplinato dal combinato disposto delle norme del regolamento Ce n. 1013/2006 (su sorveglianza e controllo delle spedizioni), dal dlgs 152/2006 (recante anche norme di raccordo con la documentazione per il trasporto interno), dagli accordi bilaterali tra stati e dai decreti del governo ita-

*Per le spedizioni tra Italia e altri Stati Ue la procedura più stringente coincide con quella che prevede un sistema di notifica e autorizzazione preventive scritte*

liano adottati in attuazione dei suddetti provvedimenti. Il sistema a monte disegnato dal regolamento Ue impone agli operatori interessati un novero di adempimenti articolato su tipologia di rifiuti, località e tipo di trattamento di destinazione. Per le spedizioni tra Italia e altri Stati Ue (con o senza transito in Paesi extra Ue) la procedura più stringente coincide con quella che prevede un sistema di «notifica e autorizzazione preventive scritte». Tale procedura è imposta per le spedizioni oltreconfine di rifiuti: destinati a smaltimento; destinati anche a recupero, se

Spedizioni oltreconfine, il nuovo sistema	
Spedizioni interessate	1) Spedizioni di rifiuti tra Italia e Stati Ue (con o senza transito in Paesi extra Ue)
Rifiuti interessati	2) Rifiuti soggetti alla procedura di «notifica e autorizzazione preventive scritte» ex regolamento Ce n. 1013/2006
Soggetti interessati	3) Produttori, raccoglitori, commercianti, intermediari o detentori di rifiuti (c.d. «notificatori») 4) Impianti di recupero o smaltimento di destinazione 5) Autorità pubbliche competenti di spedizione/destinazione e transito 6) Organi di controllo
Adempimenti	7) Accesso e utilizzo applicazione web su server MinAmbiente per: • comunicazione dati relativi a spedizione rifiuti; • download documentazione necessaria al loro trasporto
Flusso dati	8) Attori e fasi del flusso sono i seguenti: 8.1) Autorità competenti registrano online dati relativi a spedizioni 8.2) il sistema genera automaticamente «scheda relativa ai viaggi previsti» che notificatori e destinatari devono completare 8.3) notificatori comunicano in via preventiva data spedizione ed utilizzano per trasporto il documento di movimento generato dal sistema 8.4) destinatari comunicano data di ricevimento rifiuti, loro recupero o smaltimento, utilizzano documento di movimento così completato dal sistema per ulteriori adempimenti 8.5) Organi di controllo verificano online il flusso informativo

coincidenti con determinati rifiuti pericolosi; urbani non indifferenziati.

**Il tracciamento secondo la Ue.** Lo stringente sistema di notifica e autorizzazione ex regolamento Ce n. 1013/2006 condiziona la lecita spedizione dei rifiuti all'osservanza di precisi adempimenti e tempistiche da parte di tutti gli attori della filiera: produttori, raccoglitori, commercianti, intermediari o semplici detentori dei rifiuti che intendono effettuare la spedizione (i c.d. «notificatori»); impianti di recupero o smaltimento finale (c.d. «destinatari»); autorità competenti di spedizione/destinazione e transito dei rifiuti (c.d. «A.c.»), rispettivamente coincidenti (ex dlgs 152/2006) con regioni, province autonome e MinAmbiente. Il flusso degli adempimenti imposti dal regolamento Ce n. 1013/2006 (sul quale è fondato il nuovo sistema informatico nazionale) impone in particolare: ai soggetti che intendono effettuare la spedizione, una preventiva richiesta di autorizzazione da formalizzare attraverso la cd. notifica scritta da presentare alla autorità di controllo di spedizione; all'autorità che riceve la richiesta, l'inoltro della stessa alle omonime en-

tità di transito e destinazione e la comunicazione dell'eventuale esito al notificante; al trasportatore dei rifiuti di accompagnare l'intera spedizione con un apposito «documento di movimento» più copia del documento di notifica debitamente compilato da tutti i menzionati soggetti; al destinatario di dare conferma scritta al notificatore della ricezione del carico entro tre giorni e di certificare l'avvenuto smaltimento/recupero dei rifiuti allo stesso, unitamente all'Autorità competente, entro 30 giorni tramite il «documento di movimento» completato.

**Il nuovo sistema informatico nazionale.** In tale contesto di adempimenti si inserisce il sistema previsto dal dm 22 dicembre 2016 che impegna autorità competenti, notificatori e destinatari ad adempiere ad alcuni dei suddetti obblighi, previa registrazione, tramite la piattaforma informatica ad hoc ospitata sul un sito web riconducibile al MinAmbiente.

Ad avviare il flusso telematico saranno le autorità competenti, che dovranno registrare, per ogni spedizione di rifiuti autorizzata: documento di notifica; dati dei soggetti coinvolti; Paesi di provenienza/destinazione; quantità e codici dei rifiuti

spediti. All'esito di tale fase il sistema genererà automaticamente una «scheda relativa ai viaggi previsti» che dovrà essere completata da notificatori e destinatari.

spediti. All'esito di tale fase il sistema genererà automaticamente una «scheda relativa ai viaggi previsti» che dovrà essere completata da notificatori e destinatari.

*L'adempimento degli obblighi imposti dal nuovo sistema informatico ex dm 22/12/2016 non esonera gli operatori che effettuano spedizioni oltreconfine di rifiuti dagli altri oneri di tracciamento previsti dal Sistri*

In particolare, spetterà ai notificatori inserire almeno tre giorni lavorativi prima del viaggio la data di effettiva spedizione, e al momento della partenza comunicare quantità di rifiuti spediti, targhe automezzi o dati container; tutto ciò seguito dal download del documento di movimento compilato e firmato.

Ai destinatari spetterà invece inserire data di ricevimento dei rifiuti, data di recupero/smaltimento finale ed effettuare il download del documento di movimento completato per i successivi adempimenti.

Al descritto flusso informativo avranno pieno accesso online gli organi di controllo

(c.d. «O.c.»), coincidenti (ex dlgs 152/2006) con Agenzia dogane e monopoli, Capitanerie di porto, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni.

**Spedizioni oltreconfine rifiuti e Sistri.** In base all'attuale assetto normativo, l'adempimento degli obblighi imposti dal nuovo sistema informatico ex dm 22/12/2016 non appare tuttavia esonerare gli operatori che effettuano spedizioni oltreconfine di rifiuti dagli altri oneri di tracciamento previsti dal Sistri. Ove ricorrano i presupposti soggettivi (tipo di attività svolta) e oggettivi (tipologia di rifiuti e ambito territoriale di produzione) ex articolo 188-ter del dlgs 152/2006 gli operatori in parola sono infatti obbligati ad aderire (anche) al Sistri e a osservarne le regole di tracciamento. Il regolamento sul funzionamento del Sistri (dm 78/2016) si limita infatti a disciplinare alcuni punti di contatto tra le due discipline, laddove: (articolo 10) impone al produttore di rifiuti di trasmettere al server Sistri anche la copia del (summenzionato) documento di movimento internazionale dei rifiuti come completato dall'impianto di destinazione oltreconfine; (articolo 14) impone l'indicazione di tutti i vettori che intervengono nel trasporto transfrontaliero. Regole dettagliate per la compilazione delle schede informatiche Sistri in caso di spedizioni oltreconfine sono altresì recate dalla manualistica elaborata dal gestore del Sistri in materia, «Caso d'uso: trasporto transfrontaliero - Versione del 24 giugno 2016».

**I termini degli adempimenti.** Dal dm 22/12/2016 non emergono precisi termini sulla effettiva operatività dell'illustrato sistema di tracciamento delle spedizioni oltreconfine di rifiuti, ma solo una enunciazione che in termini futuri così recita: «Per una dettagliata descrizione tecnica del sistema informatico di raccolta dati si rimanda al Manuale operativo, che sarà disponibile sul sito web istituzionale del Mattm». La sanzionabilità dell'omesso tracciamento Sistri, lo ricordiamo, è invece stata dal dl 244/2016 espressamente sospesa fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.